

# Regolamento del Tribunale federale (RTF)

del 20 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*il Tribunale federale,*

fondandosi sull'articolo 13 e sull'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005<sup>1</sup> sul Tribunale federale (LTF),  
*adotta il regolamento seguente:*

## **Titolo 1: Disposizioni generali di organizzazione**

### **Capitolo 1: Organi direttivi**

#### **Capo 1: Presidenza**

**Art. 1**           Presidente<sup>2</sup>  
(art. 10 cpv. 2, 14 cpv. 3 LTF)

Il presidente del Tribunale federale:

- a. svolge i compiti previsti dall'articolo 10 capoverso 2 e dall'articolo 14 capoverso 3 LTF;
- b. convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa;
- c. decide sul ricorso alla procedura per circolazione degli atti per le decisioni della Corte plenaria; rimane riservato l'articolo 7 capoverso 2 di questo regolamento.

**Art. 2**           Vicepresidente  
(art. 14 cpv. 4 LTF)

Il vicepresidente rappresenta e aiuta il presidente.

RU 2006 5635

<sup>1</sup> RS 173.110

<sup>2</sup> Le designazioni delle funzioni contenute in questo R. valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

## Capo 2: Corte plenaria

### Art. 3           Compiti

(art. 15 cpv. 1 LTF)

- <sup>1</sup> La Corte plenaria svolge i compiti previsti dall'articolo 15 capoverso 1 LTF.
- <sup>2</sup> Essa propone all'Assemblea federale quale presidente un giudice ordinario di una corte della sede del Tribunale federale a Losanna e quale vicepresidente, di regola, un giudice ordinario di una corte con sede a Lucerna.
- <sup>3</sup> Essa nomina il terzo membro della Commissione amministrativa.
- <sup>4</sup> Su proposta della Commissione amministrativa, essa designa le corti e nomina i loro presidenti. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa.
- <sup>5</sup> Essa nomina su proposta della Commissione amministrativa i membri della Commissione di ricorso. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa o della Conferenza dei presidenti.

### Art. 4           Scadenze

(art. 14 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. e, 17 cpv. 3 LTF)

- <sup>1</sup> La Corte plenaria decide le proposte secondo l'articolo 3 capoverso 2 e le nomine secondo l'articolo 3 capoversi 3–5 del presente regolamento entro il 15 ottobre dell'anno in cui si svolge l'elezione.
- <sup>2</sup> I membri degli organi di direzione e quelli della commissione di ricorso comunicano alla Commissione amministrativa entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolge l'elezione se si ripresentano. La Commissione amministrativa ne informa senza indugio tutti i giudici.
- <sup>3</sup> Essa invita contemporaneamente i giudici ordinari ad inoltrare per iscritto entro il 20 settembre ulteriori candidature.

### Art. 5           Procedura di voto

(art. 21 LTF)

- <sup>1</sup> La Corte plenaria decide separatamente e a scrutinio segreto su ogni proposta all'Assemblea federale per l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale; essa nomina poi nello stesso modo il terzo membro della Commissione amministrativa.
- <sup>2</sup> È nominato chi ha ricevuto più della metà dei voti validi.
- <sup>3</sup> Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle. Per il resto, è applicabile per analogia l'articolo 131 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.
- <sup>4</sup> Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.

<sup>3</sup> RS 171.10

**Art. 6** Convocazione  
(art. 15 LTF)

<sup>1</sup> Possono esigere la convocazione della Corte plenaria:

- a. la Commissione amministrativa;
- b. una corte;
- c. almeno cinque membri della Corte plenaria;

<sup>2</sup> La Corte plenaria viene convocata dal presidente del Tribunale federale.

<sup>3</sup> I membri della Corte plenaria vengono convocati per iscritto alle sedute.

<sup>4</sup> La convocazione deve di regola essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l'ordine del giorno. Eventuale documentazione va allegata all'invito o messa a disposizione per consultazione.

**Art. 7** Decisioni  
(art. 15 cpv. 2, 21 LTF)

<sup>1</sup> La Corte plenaria prende le sue decisioni di regola con la procedura per circolazione degli atti.

<sup>2</sup> La procedura per circolazione degli atti è esclusa se una corte o almeno cinque membri della Corte plenaria chiedono la discussione di un affare.

**Art. 8** Nomine e votazioni a scrutinio segreto  
(art. 21 LTF)

Le nomine e votazioni effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono a scrutinio segreto, se così richiesto dalla Commissione amministrativa o da almeno cinque membri della Corte plenaria.

### **Capo 3: Conferenza dei presidenti**

**Art. 9** Compiti  
(art. 16 LTF)

<sup>1</sup> La Conferenza dei presidenti svolge i compiti previsti dall'articolo 16 LTF.

<sup>2</sup> Essa coordina la giurisprudenza fra le corti, nella misura in cui ciò non compete alle corti riunite in virtù dell'art. 23 LTF (art. 37 di questo regolamento).

<sup>3</sup> I giudici ordinari segnalano alla Conferenza dei presidenti le questioni giuridiche che necessitano di coordinazione.

**Art. 10** Collaborazione con altri organi  
(art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 4 LTF)

<sup>1</sup> La Conferenza dei presidenti sottopone alla Commissione amministrativa e al segretariato generale le esigenze comuni delle corti.

<sup>2</sup> Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo<sup>4</sup>

**Capo 4: Commissione amministrativa**

**Art. 11** Composizione  
(art. 17 cpv. 1 LTF)

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa è composta:

- a. del presidente del Tribunale federale;
- b. del vicepresidente del Tribunale federale;
- c. di un altro giudice ordinario.

<sup>2</sup> I membri della Commissione amministrativa vengono sgravati in misura sufficiente dal lavoro in seno alle corti.

**Art. 12** Compiti  
(art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF)

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:<sup>5</sup>

- a. ordinare il concorso di un giudice in una corte diversa dalla sua per un impiego che oltrepassa il singolo caso (art. 18 cpv. 3 LTF);
- b. attribuire giudici non di carriera e cancellieri ad un'altra corte anche al di fuori del periodo ordinario d'organizzazione di due anni;
- c.<sup>6</sup> ridistribuire materie o gruppi d'affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.

<sup>2</sup> Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b.

<sup>3</sup> La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

## Capo 5: Assistenza agli organi direttivi

### Art. 13 Segretario generale

(art. 17 cpv. 2, 26 LTF)

<sup>1</sup> Il segretario generale dirige i segretariati della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

<sup>2</sup> Egli partecipa alle sedute di questi tre organi direttivi con voto consultivo.

<sup>3</sup> Egli prepara le decisioni degli organi direttivi e le esegue nella misura in cui ciò non compete alle corti.

<sup>4</sup> Il segretario generale e il suo sostituto prestano, davanti alla Commissione amministrativa, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

## Capo 6: Firma e verbali

### Art. 14 Firma

(art. 13 LTF)

<sup>1</sup> Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.

<sup>2</sup> Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti.

<sup>3</sup> Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.

### Art. 15 Verbali

(art. 13 LTF)

I verbali delle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti possono essere consultati in ogni momento dai giudici ordinari.

## Capitolo 2: Giudici non di carriera

### Art. 16 Assegnazione e impiego

(art. 22 LTF)

<sup>1</sup> I giudici non di carriera sono assegnati alle corti in base alle loro specifiche conoscenze, alla loro lingua ufficiale, al carico di lavoro e alle esigenze delle corti.

<sup>2</sup> Nell'assegnazione viene tenuto adeguatamente conto della presenza dei sessi nelle corti e della disponibilità dei giudici non di carriera.

<sup>3</sup> L'impiego dei giudici non di carriera nelle singole corti viene stabilito dal presidente della corte.

**Art. 17**           Retribuzione

(art. 13 LTF)

<sup>1</sup> Per la retribuzione dei giudici non di carriera si applica l'ordinanza dell'Assemblea federale concernente le diarie dei giudici federali non di carriera e i rimborsi per le trasferte ufficiali dei giudici federali<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa disciplina i particolari in una direttiva.

### Capitolo 3: Attività accessorie dei giudici ordinari

**Art. 18**           Principi

(art. 6, 7 LTF)

<sup>1</sup> I giudici ordinari possono esercitare attività accessorie, nella misura in cui queste non pregiudicano l'indipendenza e la dignità del Tribunale e del giudice interessato.

<sup>2</sup> Le attività accessorie non devono in alcun modo pregiudicare l'adempimento della funzione.

**Art. 19**           Obbligo di autorizzazione

(art. 7 cpv. 2 LTF)

<sup>1</sup> Le seguenti attività accessorie possono essere autorizzate:

- a. partecipazione in collegi arbitrali, in organi giudicanti e commissioni d'esperti, nonché mandati nel campo della mediazione e di pareri giuridici, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico;
- b. mandati di insegnamento puntuali, cura di commenti, collane e riviste specializzate;
- c. partecipazione in organi di associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza natura economica.

<sup>2</sup> Non necessita di un'autorizzazione chi intende redigere libri o articoli, tenere conferenze o partecipare a congressi e giornate di studio.

**Art. 20**           Procedura di autorizzazione

(art. 17 cpv. 4 lett. h LTF)

<sup>1</sup> Il giudice che intende svolgere un'attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione.

<sup>7</sup> M del CF dell'8 dic. 2006 relativo all'O dell'AF sulle diarie dei giudici federali non di carriera e sul rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici federali (FF 2007 187).

<sup>2</sup> La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l'oggetto dell'attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso.

<sup>3</sup> Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa.

**Art. 21**            Controllo  
(art. 13 LTF)

<sup>1</sup> Il segretario generale tiene una lista delle autorizzazioni accordate.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa può richiedere ai giudici informazioni sul dispendio di tempo e sulle indennità percepite.

<sup>3</sup> La fine dell'attività accessoria dev'essere comunicata alla Commissione amministrativa e al presidente della corte.

**Art. 22**            Emolumento per le prestazioni di servizio  
(art. 13 LTF)

<sup>1</sup> Un adeguato emolumento viene percepito per prestazioni del Tribunale.

<sup>2</sup> Il segretario generale fissa l'emolumento nei singoli casi.

**Art. 23**            Obbligo di cessione  
(art. 13 LTF)

Se il totale delle indennità, inclusi i rimborsi spese, provenienti da attività accessorie autorizzate o non soggette ad autorizzazione supera 10 000 franchi annui, l'eccedenza dev'essere versata alla cassa del Tribunale federale.

## Capitolo 4: Composizione di controversie

**Art. 24**            Composizione interna  
(art. 15 cpv. 1 lett. a LTF)

<sup>1</sup> Per quanto possibile, controversie fra giudici vengono composte internamente.

<sup>2</sup> In caso di controversia gli interessati cercano dapprima il dialogo fra di loro e poi all'interno delle corti toccate.

<sup>3</sup> In caso di insuccesso, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale federale, che coinvolge se del caso la Commissione amministrativa. Questa prende i necessari provvedimenti.

**Art. 25**            Alta vigilanza  
(art. 3 cpv. 1 LTF)

Se falliscono tutti i tentativi di composizione interna della controversia, la Commissione amministrativa informa l'Assemblea federale se si tratta di una questione importante, che può essere rilevante nell'ambito dell'alta vigilanza.

## **Titolo 2: Organizzazione dell'attività giudiziaria**

### **Capitolo 1: Corti**

#### **Capo 1: Disposizioni generali**

**Art. 26**            Numero e composizione  
(art. 18 LTF)

<sup>1</sup> Il Tribunale federale è composto delle seguenti sette corti:

- a. due corti di diritto pubblico;
- b. due corti di diritto civile;
- c. una corte di diritto penale;
- d. due corti di diritto sociale.

<sup>2</sup> Le due corti di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e la corte di diritto penale sono a Losanna. Le due corti di diritto sociale hanno sede a Lucerna.

<sup>3</sup> Le corti sono composte di cinque a sei giudici ordinari.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Alle corti composte di sei membri vengono assegnati due giudici di lingua francese, mentre alle corti composte di cinque membri vengono assegnati uno o due giudici di lingua francese.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Ad una corte è assegnato al massimo un giudice di lingua italiana.<sup>10</sup>

**Art. 27**            Organizzazione  
(art. 18 LTF)

Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l'organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.

**Art. 28**            Trasferimenti e vacanze  
(art. 18 LTF)

<sup>1</sup> Domande per il trasferimento in un'altra corte sono da inoltrare alla Commissione amministrativa, che invita le corti interessate a determinarsi.

<sup>2</sup> Prima della scadenza di un periodo di due anni, il trasferimento in un'altra corte è unicamente possibile in caso di una vacanza o per motivi gravi.

<sup>3</sup> Nel caso di vacanze la Commissione amministrativa esamina se il posto divenuto vacante può essere occupato mediante un trasferimento interno. Essa comunica il risultato del suo esame alla Commissione giudiziaria.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).



## Capo 2: Le sette corti

### Art. 29 Prima Corte di diritto pubblico (art. 22 LTF)

<sup>1</sup> La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. espropriazioni;
- b. materie concernenti il territorio, segnatamente:
  1. pianificazione del territorio e diritto edilizio,
  2. protezione dell'ambiente, protezione delle acque, protezione del bosco, della natura e del paesaggio,
  3. lavori pubblici,
  4. bonifiche del suolo,
  5. promovimento della costruzione legata alla pianificazione del territorio,
  6. sentieri;
- c. diritti politici;
- d. assistenza internazionale in materia penale;
- e. circolazione stradale;
- f. diritto di cittadinanza.
- g. ... <sup>11</sup>

<sup>2</sup> Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:

- a. uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale, Cost.<sup>12</sup>);
- b. protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede (art. 9 Cost.);
- c. diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.);
- d. protezione della sfera privata, diritto al matrimonio e alla famiglia, libertà d'opinione e d'informazione, libertà dei media (art. 13, 14, 16 e 17 Cost.);
- e. libertà artistica, libertà di riunione, libertà d'associazione (art. 21 a 23 Cost.);
- f. garanzia della proprietà (art. 26 Cost.);
- g. garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria, procedura giudiziaria, privazione della libertà (art. 29 a 31 Cost.).

<sup>11</sup> Abrogata dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>12</sup> RS 101

<sup>3</sup> La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia penale contro le decisioni incidentali di procedura penale.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> Essa tratta su azione conflitti di competenza tra autorità federali e cantonali (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF) e le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF).

**Art. 30** Seconda Corte di diritto pubblico  
(art. 22 LTF)

<sup>1</sup> La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. diritto degli stranieri;
- b. imposte e tributi;
- c. diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un'altra corte, segnatamente:
  1. responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall'attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
  2. istruzione e formazione,
  3. acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
  4. cinematografia,
  5. protezione degli animali,
  6. sovvenzioni,
  7. concessioni e monopoli,
  8. appalti pubblici,
  9. energia (fornitura di acqua ed elettricità),
  10. autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
  11. trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l'espropriazione o la costruzione di impianti),
  12. posta,
  13. radio e televisione,
  14. sanità e polizia delle derrate alimentari,
  15. diritto pubblico del lavoro,
  16. agricoltura,
  17. caccia e pesca,
  18. lotterie e giochi d'azzardo,
  19. vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
  20. commercio con l'estero,

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF dell'8 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6977).

## 21. libere professioni.

<sup>2</sup> Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:

- a. protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.<sup>14</sup>);
- b. libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
- c. libertà di lingua (art. 18 Cost.);
- d. diritto all'istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
- e. libertà della scienza (art. 20 Cost.);
- f. libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
- g. libertà economica (art. 27 Cost.);
- h. libertà sindacale (art. 28 Cost.).

<sup>3</sup> La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 1958<sup>15</sup> sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).

**Art. 31** Prima Corte di diritto civile  
(art. 22 LTF)

<sup>1</sup> La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. diritto delle obbligazioni;
- b. contratto di assicurazione;
- c. responsabilità extracontrattuale (anche secondo leggi speciali);
- d. responsabilità dello Stato per attività medica;
- e. diritto privato della concorrenza;
- f. diritti immateriali;
- g.<sup>16</sup> arbitrato internazionale;
- h. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni nonché sull'assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell'art. 72 capoverso 2 lettera b n. 1 e 2 LTF nei campi secondo le lettere a–g.

<sup>2</sup> La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro

<sup>14</sup> RS 101

<sup>15</sup> RS 170.32

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6387).

atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF) e i ricorsi contro i lodi giusta l'articolo 389 del Codice di procedura civile<sup>17</sup> (CPC).<sup>18</sup>

**Art. 32** Seconda Corte di diritto civile  
(art. 22 LTF)

<sup>1</sup> La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. Codice civile:
  1. diritto delle persone,
  2. diritto di famiglia,
  3. diritto delle successioni,
  4. diritti reali;
- b. diritto fondiario rurale;
- c. esecuzione e fallimenti;
- d. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni nonché sull'assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell'art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.

<sup>2</sup> La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF) e i ricorsi contro i lodi giusta l'articolo 389 CPC<sup>19,20</sup>

**Art. 33** Corte di diritto penale  
(art. 22 LTF)

La Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale, i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale inerenti al diritto penale che concernono i seguenti campi:<sup>21</sup>

- a. diritto penale materiale (inclusa l'esecuzione delle pene e delle misure);
- b. procedura penale (senza i ricorsi contro decisioni incidentali della procedura penale);
- c.<sup>22</sup> ricorsi contro decisioni finali di procedura penale (compresi i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento).

<sup>17</sup> RS 272

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6387).

<sup>19</sup> RS 272

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6387).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6387).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF dell'8 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6977).

**Art. 34** Prima Corte di diritto sociale

(art. 22 LTF)

La prima Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. assicurazione per l'invalidità;
- b.<sup>23</sup> assicurazione contro gli infortuni;
- c.<sup>24</sup> assicurazione contro la disoccupazione;
- d.<sup>25</sup> assicurazione sociale cantonale;
- e.<sup>26</sup> assegni familiari;
- f.<sup>27</sup> aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost.<sup>28</sup>;
- g.<sup>29</sup> assicurazione militare;
- h.<sup>30</sup> personale nel settore pubblico.

**Art. 35** Seconda Corte di diritto sociale

(art. 22 LTF)

La seconda Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- a. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. assicurazione per l'invalidità;
- c. indennità perdita di guadagno (inclusa la maternità);
- d. assicurazione malattie;
- e. previdenza professionale (art. 73 e 74 della LF del 25 giu. 1982<sup>31</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità);
- f.<sup>32</sup> prestazioni complementari.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>28</sup> RS **101**

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

<sup>31</sup> RS **831.40**

<sup>32</sup> Introdotta dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6415).

### Capo 3: Delimitazioni e collaborazione

#### Art. 36 Delimitazione delle competenze (art. 22 LTF)

<sup>1</sup> La questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una corte.

<sup>2</sup> All'attribuzione regolamentare degli affari può essere derogato nel singolo caso ove la natura dell'affare e la sua connessione con altri affari lo giustifichino. In questi casi i presidenti delle corti interessate si accordano.

<sup>3</sup> In caso di disaccordo tra le corti decide il presidente del Tribunale federale.

<sup>4</sup> ...<sup>33</sup>

#### Art. 37 Corti riunite (art. 23 LTF)

<sup>1</sup> Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le corti riunite.

<sup>2</sup> Egli designa un membro della Conferenza dei presidenti, che allestisce una relazione sulla questione di diritto da giudicare. Egli può designare ulteriori relatori.

<sup>3</sup> Nelle corti riunite non è permesso astenersi dal voto. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.

<sup>4</sup> In caso di parità di voti è mantenuta la giurisprudenza esistente. Se la questione di diritto non è mai stata giudicata, è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.

<sup>5</sup> La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.

### Capitolo 2: Cancellieri

#### Art. 38 Posizione e compiti (art. 24 LTF)

<sup>1</sup> Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.

<sup>2</sup> I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

<sup>3</sup> Essi svolgono i seguenti compiti:

- a. Partecipano all'istruzione delle cause.
- b. Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice.
- c. Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute.

<sup>33</sup> Abrogato dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

- d. Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale.
- e. Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata.
- f. Sorvegliano la cancelleria nell'approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti.
- g. Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi.
- h. Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente.
- i. Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale.

<sup>4</sup> Il giudice dell'istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d'istruzione.

**Art. 39** Voto consultivo  
(art. 24 cpv. 1 seconda frase LTF)

I cancellieri possono esprimere il loro voto consultivo:

- a. nelle deliberazioni orali, dopo che i giudici si sono espressi una prima volta;
- b. nella procedura per circolazione degli atti, con osservazioni formulate durante la stesura del rapporto o, se non vi hanno partecipato, dopo che questo ha circolato presso i giudici.

### **Capitolo 3: Collegio giudicante, procedura e funzionamento del Tribunale**

#### **Capo 1: Collegio giudicante**

**Art. 40** Composizione del collegio giudicante  
(art. 20, 22 LTF)

<sup>1</sup> Il presidente della corte competente compone il collegio giudicante.

<sup>2</sup> Egli tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:

- a. equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni (per esempio presidenza del Tribunale federale);
- b. lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
- c. partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
- d. conoscenze specifiche in un determinato campo;
- e. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;

f. assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.

<sup>3</sup> Il presidente designa contemporaneamente al relatore gli altri giudici che compongono il collegio giudicante.

<sup>4</sup> Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.

<sup>5</sup> Se un membro di una corte deve sedere con un'altra corte, il presidente di quest'ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l'accordo del presidente della corte a cui appartiene.

#### **Art. 41**<sup>34</sup>

**Art. 42**<sup>35</sup> Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti  
(art. 13 LTF)

<sup>1</sup> La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una relazione sul rispetto dell'articolo 40 del presente regolamento basandosi sui dati delle corti.

<sup>2</sup> Il segretario generale rileva dati statistici atti a facilitare l'allestimento della relazione.

<sup>3</sup> I dati statistici possono essere consultati da tutti i giudici ordinari. Tali dati sono loro comunicati, per quanto attiene alla loro corte, ogni tre mesi.

## **Capo 2: Procedura e funzionamento del Tribunale**

**Art. 43** Preparazione delle sedute  
(art. 58 LTF)

<sup>1</sup> I presidenti delle corti convocano alle sedute indicando l'ordine del giorno.

<sup>2</sup> L'ordine del giorno viene di regola distribuito almeno sei giorni lavorativi prima della seduta.

<sup>3</sup> Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione.

**Art. 44** Ordine dei posti e deliberazione  
(art. 58 LTF)

<sup>1</sup> Nelle sedute i giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell'ordine della loro anzianità di servizio; quelli eletti contemporaneamente, secondo la loro età.

<sup>34</sup> Abrogata dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).



<sup>2</sup> Durante la deliberazione il presidente dà per primo la parola al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo.

<sup>3</sup> Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che è stato esposto il rapporto.

**Art. 45** Approvazione della motivazione della sentenza in caso di deliberazione  
(art. 58 LTF)

Se una decisione viene presa in una deliberazione, la motivazione della sentenza viene messa in circolazione presso i giudici per approvazione prima di essere spedita.

**Art. 46** Modifiche posteriori al dispositivo e alla motivazione della sentenza nella procedura di circolazione degli atti.  
(art. 58 LTF)

<sup>1</sup> Dopo la fine della circolazione possono essere effettuate modifiche al dispositivo e alla motivazione della sentenza unicamente con l'accordo di tutti i giudici coinvolti; sono riservate modifiche redazionali di poco conto.

<sup>2</sup> In casi semplici o in caso di particolare urgenza, basta l'approvazione del relatore e del presidente.

<sup>3</sup> A domanda di un giudice o del cancelliere, l'intero collegio giudicante decide sulle domande di modifica.

**Art. 47** Notificazione delle sentenze, firma e sostituzione  
(art. 60 LTF)

<sup>1</sup> Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest'ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti.

<sup>2</sup> Le sentenze vengono firmate:

- a. dal presidente della corte o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e
- b. dal cancelliere.

<sup>3</sup> I dispositivi vengono firmati dal cancelliere.

<sup>4</sup> In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.<sup>36</sup>

<sup>5</sup> Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell'istruzione.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Introdotta dal n. I del R del TF del 9 dic. 2010 (RU **2010** 6387). Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU **2012** 3945).

<sup>37</sup> Introdotta dal n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU **2012** 3945).

<sup>6</sup> In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.<sup>38</sup>

**Art. 48** Tenuta  
(art. 59 LTF)

I giudici e i cancellieri partecipano alle sedute pubbliche del Tribunale in abito nero; ai dibattimenti, l'abito nero è d'obbligo pure per i rappresentanti delle parti.

### **Titolo 3: Amministrazione del Tribunale e Commissione di ricorso**

#### **Capitolo 1: Segretariato generale e servizi**

**Art. 49** Segretario generale  
(art. 26 LTF)

<sup>1</sup> Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici.

<sup>2</sup> Rientrano segnatamente nella sua competenza:

- a. la preparazione del preventivo, del piano finanziario e del consuntivo per la Commissione amministrativa e il controllo delle finanze;
- b. la coordinazione e il controllo dei servizi scientifici e amministrativi;
- c. la gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione) in collaborazione con i competenti servizi dell'amministrazione federale;
- d. la sicurezza;
- e. l'emanazione di direttive e norme uniformi per l'allestimento e la conservazione degli incarti;
- f. le pubblicazioni del Tribunale, l'informazione e le relazioni pubbliche in base al regolamento sulle informazioni nonché l'organizzazione di manifestazioni;
- g. l'emanazione di decisioni relative al personale secondo l'ordinanza del 27 agosto 2001<sup>39</sup> sul personale del Tribunale federale e la preparazione delle decisioni relative al personale di competenza della Commissione amministrativa;
- h. l'autenticazione di firme, di sentenze e di copie nonché di estratti da verbali e atti;
- i. tutti gli altri affari che gli vengono attribuiti mediante ordinanza o regolamento o assegnati dagli organi direttivi.

<sup>3</sup> Può delegare singole incombenze o settori ai quadri.

<sup>38</sup> Originario cpv. 4.

<sup>39</sup> RS 172.220.114

**Art. 50** Sostituto  
(art. 15 cpv. 1 lett. f, 26 LTF)

Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge i compiti assegnatigli.

**Art. 51** Servizi  
(art. 25 cpv. 2 LTF)

<sup>1</sup> In entrambe le ubicazioni del Tribunale federale vengono allestiti i necessari servizi scientifici e amministrativi.

<sup>2</sup> I servizi vengono diretti in modo centralizzato dalla sede del Tribunale federale.

**Art. 52** Firma  
(art. 13, 26 LTF)

<sup>1</sup> In affari amministrativi che sono attribuiti al segretariato generale per disbrigo, il segretario generale firma da solo.

<sup>2</sup> Egli può delegare la facoltà di firma per determinati affari ad altre persone.

**Art. 53** Vigilanza sul personale  
(art. 26 LTF)

Il segretario generale e i quadri sono responsabili per la vigilanza sul personale, nella misura in cui questa non compete ai presidenti delle corti.

## Capitolo 2: Commissione di ricorso

**Art. 54** Composizione  
(art. 35 cpv. 1 LPers<sup>40</sup>, art. 28 cpv. 2 LTF)

<sup>1</sup> La Commissione di ricorso è composta di tre giudici ordinari.

<sup>2</sup> Con riferimento ai ricorsi previsti all'articolo 81 dell'ordinanza del 27 agosto 2001<sup>41</sup> sul personale del Tribunale federale la Commissione di ricorso è composta di tre giudici e di due rappresentanti nominati dal personale.

<sup>3</sup> È presieduta dal giudice con la maggiore anzianità di servizio.

**Art. 55** Competenza  
(art. 35 cpv. 1 LPers<sup>42</sup>, art. 13, 28 cpv. 2 LTF)

La Commissione di ricorso decide sulle controversie previste dalle seguenti norme:

- a. articolo 81 dell'ordinanza del 27 agosto 2001<sup>43</sup> sul personale del Tribunale federale;

<sup>40</sup> L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

<sup>41</sup> RS 172.220.114

<sup>42</sup> L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

<sup>43</sup> RS 172.220.114

- b. articolo 28 LTF e articolo 64 di questo regolamento concernenti il principio della trasparenza nell'amministrazione;
- c. articolo 16 dell'ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 1997<sup>44</sup> relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione;
- d. articolo 15<sup>45</sup> delle direttive del 6 novembre 2006<sup>46</sup> concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale.

**Art. 56**            Procedura  
(art. 13 LTF)

La procedura di ricorso è retta dalla disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>47</sup> sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. b e 44 segg.).

#### **Titolo 4: Informazione**

**Art. 57**            Principio  
(art. 27 LTF)

<sup>1</sup> Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:

- a. raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
- b. internet;
- c. messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
- d. comunicazioni ai media.

<sup>2</sup> Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.

**Art. 58**            Raccolta ufficiale  
(art. 27 LTF)

<sup>1</sup> Sentenze di importanza fondamentale vengono pubblicate nella raccolta ufficiale.

<sup>2</sup> La corte competente decide la pubblicazione nella raccolta ufficiale.

<sup>3</sup> La raccolta ufficiale viene resa accessibile con un repertorio.

<sup>44</sup> RS 152.21

<sup>45</sup> Il rimando è stata adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>46</sup> RS 173.110.133

<sup>47</sup> RS 172.021

**Art. 59** Internet  
(art. 27 LTF)

<sup>1</sup> In internet vengono pubblicate:

- a. tutte le decisioni della raccolta ufficiale;
- b. tutte le decisioni finali e parziali nonché le decisioni pregiudiziali ed incidentali indicate dal presidente della corte.

<sup>2</sup> Il presidente della corte prende le misure appropriate per la protezione della personalità delle parti.

**Art. 60** Messa a disposizione del pubblico  
(art. 59 cpv. 3 LTF)

Il rubrum e il dispositivo di tutte le sentenze vengono messi a disposizione del pubblico in forma non anonimizzata per 30 giorni alla sede del Tribunale federale, nella misura in cui la legge non richieda un'anonimizzazione.

**Art. 61** Media  
(art. 27 LTF)

<sup>1</sup> Il segretario generale accredita per un periodo determinato, su domanda, le persone attive nei mass media che vogliono riferire sulla cronaca giudiziaria per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa disciplina tramite direttive i particolari dell'accredimento, le prestazioni del Tribunale federale e l'accesso all'informazione.

<sup>3</sup> I comunicati stampa concernenti sentenze e altre decisioni vengono allestiti dal cancelliere in collaborazione con l'incaricato dei contatti con i media e approvati dal collegio giudicante di regola assieme alla redazione della sentenza.

**Art. 62** Riprese e registrazioni  
(art. 59, 60 LTF)

<sup>1</sup> Riprese e registrazioni sono vietate durante le udienze e le deliberazioni.

<sup>2</sup> Chi presiede può permettere riprese e registrazioni all'inizio dell'udienza e al momento della pronuncia della sentenza.

**Art. 63** Incaricato della comunicazione e dei contatti con i media  
(art. 27 LTF)

L'incaricato della comunicazione e dei contatti con i media consiglia e coadiuva la presidenza e le corti nella comunicazione interna e esterna.

**Art. 64** Principio di trasparenza

(art. 28 LTF)

<sup>1</sup> Il servizio competente per l'emanazione di un documento ufficiale amministrativo può garantire l'accesso al medesimo conformemente alla legge del 17 dicembre 2004<sup>48</sup> sulla trasparenza.

<sup>2</sup> Di regola viene risposto oralmente a domande orali e per iscritto a domande scritte.

<sup>3</sup> Se l'accesso a un documento dev'essere limitato, differito o negato, la domanda è trasmessa senza indugio al segretariato generale.

<sup>4</sup> Non ha luogo alcuna procedura di conciliazione.

<sup>5</sup> Il segretariato generale prende posizione sulle domande scritte tramite una decisione impugnabile ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>49</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>6</sup> Autorità di ricorso è la Commissione di ricorso del Tribunale federale. La sua decisione è definitiva.

<sup>7</sup> Consulente e responsabile per l'esecuzione della legge 17 dicembre 2004 sulla trasparenza ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 24 maggio 2006<sup>50</sup> sulla trasparenza è la persona incaricata della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.

<sup>8</sup> La riscossione degli emolumenti è retta dal regolamento del 31 marzo 2006<sup>51</sup> sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Nella misura in cui quest'ultima non preveda alcuna disposizione, gli emolumenti vengono fissati secondo la tariffa degli emolumenti nell'allegato 1 dell'ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

<sup>9</sup> Per il resto si applica per analogia l'ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

**Titolo 5: Disposizioni finali****Art. 65** Abrogazione del diritto previgente

I seguenti regolamenti sono abrogati:

1. Regolamento del 14 dicembre 1978<sup>52</sup> del Tribunale federale;
2. Regolamento del 16 novembre 1999<sup>53</sup> del Tribunale federale delle assicurazioni;
3. Regolamento del 22 febbraio 1993<sup>54</sup> delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale;

<sup>48</sup> RS 152.3

<sup>49</sup> RS 172.021

<sup>50</sup> RS 152.31

<sup>51</sup> RS 173.110.210.2

<sup>52</sup> [RU 1979 46, 1991 378, 1993 3165, 1994 294, 2000 2191, 2001 3258 art. 88 n. 1, 2004 2343, 2005 483]

<sup>53</sup> [RU 1999 3019, 2001 965 3287 art. 13]

<sup>54</sup> [RU 1993 1352]

4. Regolamento del 16 marzo 1993<sup>55</sup> delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni.

**Art. 66** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per attività accessorie dei giudici ordinari accordate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide.

<sup>2</sup> Le attività accessorie incompatibili con il nuovo diritto devono essere terminate al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

**Art. 67** Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>55</sup> [RU 1993 1355]

